

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO
LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 2024, N. 190, RECANTE DISCIPLINA DEI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI**

4 NOVEMBRE 2025

INTRODUZIONE

Edison esprime apprezzamento per il lavoro di revisione e integrazione del Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 atto a **perfezionare e consolidare l'attività di semplificazione della disciplina riguardante la produzione di energia da fonti rinnovabili.**

Appare positivo il recepimento di diverse osservazioni e riflessioni emerse in sede di consultazione, avviata dai Ministeri proponenti, nonché, le misure di coordinamento con ulteriori disposizioni contenute nella direttiva (UE) 2023/2413 (cd. RED III), di modifica della direttiva (UE) 2018/2001.

In tale quadro, sono certamente apprezzabili, fra le altre, l'estensione delle semplificazioni burocratiche applicate ai sistemi di accumulo, la previsione di tempistiche più ampie e procedure autorizzative accelerate, nonché l'ulteriore snellimento delle attività propedeutiche al potenziamento e ricostruzione, anche integrale, degli impianti esistenti.

Tanto premesso, con lo scopo di finalizzare un testo coerente con l'evoluzione normativo-regolatoria in corso, si ritiene utile richiamare l'attenzione sugli aspetti di armonizzazione normativa con particolare riguardo al **coordinamento** con l'iniziativa di aggiornamento delle **Linee Guida di cui al DM MISE 10 settembre 2010**, previsto dall'articolo 13, comma 5 del decreto legislativo, nonché **con la disciplina di cui al DM Aree idonee (21 giugno 2024), anch'essa in fase di revisione.**

Infine, nella riformulazione del testo, appare altresì necessario un **coordinamento con il TU Acque** (Regio Decreto 1775/1933) con particolare **riferimento all'iter di rilascio delle concessioni di derivazione e utilizzo delle acque pubbliche.**

In considerazione della rilevanza strategica del provvedimento, desideriamo pertanto sottoporre all'attenzione delle Commissioni alcuni spunti di riflessione che auspichiamo possano contribuire agli approfondimenti in corso.

OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CORRETTIVO

Articolo 6 – Modifiche all’articolo 7 del D.Lgs. n. 190/2025 – Attività libera

- **Impianti fotovoltaici** (*comma 1, lettera b), punto 1)*)

Il D.Lgs. 190/2024 ha previsto un ampliamento delle tipologie di impianti fotovoltaici realizzabili in attività libera (es. impianti su tetti e capannoni industriali), specificando che in presenza di specifici vincoli si debba ricorrere al regime più gravoso (PAS). **Lo schema di decreto correttivo in esame ha modificato il comma 2, dell’articolo 7 ampliando le fattispecie di vincoli per le quali si rende necessario il ricorso a tale regime.** In proposito, appare utile sottolineare che la **richiesta di ulteriori titoli abilitativi, oltre al titolo edilizio di cui al DPR 380/2001, rischiano di determinare un aggravio procedurale rallentando i tempi e la realizzazione delle iniziative.** In tal senso, si auspica che si possa prevedere un ulteriore snellimento delle richiamate procedure.

Articolo 8 – Modifiche all’articolo 9 del D.Lgs. n. 190/2025 - Autorizzazione Unica

- **Disponibilità risorsa** (*comma 1, lettera d), punto 2)*)

La modifica introdotta al comma 3, articolo 9 del D.Lgs n. 190/2024 prevede che all’avvio dell’iter autorizzativo il soggetto proponente attesti, fra le altre, anche la **disponibilità della risorsa, previsione invece non più considerata dall’articolo 10 nell’ambito del procedimento autorizzatorio riguardante l’istanza di concessione.** Si ritiene utile **ripristinare la disposizione originaria, eliminando il riferimento alla disponibilità della risorsa, al fine di evitare dubbi interpretativi sul termine, non chiarito nella disposizione, e uniformare la previsione con il disposto di cui all’articolo 10.**

- **Idroelettrico** (*comma 1, lettera h), punto 5)*)

La disposizione, che modifica l’articolo 9, comma 10, lettera d) dello schema di decreto, reca l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto, ma non prevede l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici e di accumulo idroelettrico mediante pompaggio. Si ritiene necessario reinserire tale possibilità, come già disposto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Inoltre, in merito alle **compensazioni** territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni, per le quali il comma dispone che **debbono essere calcolate entro certi limiti sulla base del valore della produzione attesa, si rappresenta che tale valore non è applicabile agli impianti di accumulo idroelettrico,** poiché tecnologie non adibite alla produzione di energia. Nell’ambito di tale disposizione, si propone pertanto di prevedere che **per gli impianti di accumulo idroelettrico si applichi un limite percentuale (0,5%) relativo al valore dell’energia accumulabile dall’impianto nei primi cinque anni di esercizio.**

- **Esecuzione del Decreto di esproprio** (*comma 10-bis*)

Lo schema di decreto correttivo inserisce all’articolo 9 il nuovo comma 10-bis recante **l’esecuzione del decreto di esproprio, ove occorra per i casi di cui al comma 3, terzo periodo, entro il termine perentorio di un anno dall’adozione della determinazione motivata favorevole espressa a conclusione della conferenza dei servizi (comma 10).**

L'introduzione di tale previsione, sebbene favorevole al fine di un'accelerazione dei processi, **potrebbe risultare problematica in quanto il rilascio dell'atto esecutivo, richiedendo il coinvolgimento anche di altri enti, determina sovente tempistiche più lunghe rispetto a quelle previste dal correttivo per l'esecuzione del decreto stesso. Per tale motivo si propone di valutare il ripristino della precedente versione.**

ULTERIORI OSSERVAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 190/2024

Articolo 9 – Autorizzazione Unica

▪ Decadenza e proroga titolo (*commi 11 e 12*)

Per quanto riguarda la **decadenza del titolo autorizzativo**, in continuità con le modifiche apportate dal correttivo all'articolo 8 riguardante la PAS, che ha esteso a 2 anni il termine per la decadenza e consente di non tenere conto degli impedimenti all'avvio della realizzazione degli interventi o alla mancata conclusione dei lavori dovuti a causa di forza maggiore ai fini del computo dei termini di decadenza, si propone di valutare la possibilità **anche nel caso dell'AU di applicare i termini della decadenza ai casi previsti dall'articolo salvo proroga motivata.**

Quanto, poi, alla **proroga del titolo** il comma 12 dispone che il proponente presenti istanza e che l'amministrazione procedente dia riscontro (concedendola o meno). La normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024 prevedeva che la richiesta di proroga venisse gestita con silenzio assenso a valle dell'invio da parte del proponente di una nota con la quale comunicava l'impossibilità a procedere per motivi di forza maggiore. Non contemplava alcuna tempistica entro cui l'operatore dovesse inviare la richiesta per poter usufruire del tacito assenso. Si propone di valutare, dunque, la **reintroduzione dell'istituto del silenzio assenso al fine di non rallentare o bloccare la realizzazione dei progetti, nonché l'eliminazione di ulteriori vincoli temporali che potrebbero costituire aggravii amministrativi nella gestione dei progetti.**

Articolo 10 – Coordinamento del regime concessorio

▪ Decadenza titolo (*comma 5*)

Il comma prevede che il titolo concessorio decada in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi entro 1 anno dal perfezionamento della PAS o entro il termine stabilito dalle disposizioni relative all'AU. Si propone di **valutare l'inserimento della possibilità di proroga su richiesta del soggetto proponente, motivata da comprovate cause di forza maggiore o di natura tecnica non imputabili all'operatore stesso.**